

TRIBUNALE DI LATINA

Circolare applicativa delle novità normative dettate in tema di comunicazioni telematiche nelle procedure concorsuali

Osservazioni generali

1.1 Il c.d. Decreto Sviluppo-*bis* (D.l. n. 179/2012, convertito, con mod., in l. n. 221/2012) ha apportato, con l'art. 17, profonde modifiche alle modalità di comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali.

La nuova disciplina è applicabile sin dal 19 dicembre 2012, il giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Con riferimento alla **procedura fallimentare**, si segnala che la nuova disciplina si applica a tutti i nuovi fallimenti, nonché a quelli già pendenti ove il curatore, alla data del 19.12.2012, non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 l. fall.. Ebbene, le nuove norme impongono al curatore di comunicare, entro 10 giorni dalla nomina, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, al Registro delle imprese (**cfr. Legge di stabilità 2013**).

L'avviso di cui all'art. 92 l. fall. dovrà essere inviato all'indirizzo PEC dei creditori (o degli altri soggetti interessati), così come risultante dal Registro delle imprese, e solo se non risulta l'indirizzo PEC, l'avviso potrà essere inviato con le modalità tradizionali.

Più in particolare, deve essere segnalato che i ricorsi contenenti la domanda di ammissione al passivo vanno presentati, unitamente ai documenti, esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo PEC indicato, con avvertimento che i ricorsi depositati o inviati in cancelleria in altri modi potranno essere considerati irricevibili e, pertanto, le domande in essi contenute dichiarati inammissibili dal g.d. con le modalità previste dai procedimenti fallimentari. Il curatore è, poi, tenuto a conservare tutti i messaggi, inviati e ricevuti, per tutta la durata del fallimento e per i due anni successivi alla chiusura. **Concordati preventivi.** Analogamente a quanto imposto al curatore nei fallimenti, nei concordati il commissario liquidatore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese. Sono indicate altresì nuove modalità operative anche per l'avviso ai creditori ex art.

171 l. fall. : il commissario, oltre alla data dell'adunanza e alla copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, deve comunicare ai creditori il proprio indirizzo PEC, invitando ciascun destinatario a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento che, in mancanza, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, senza ulteriori avvisi.

Altri adempimenti riguardano il deposito della relazione ex art. 172 l. fall., da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza secondo le regole tecniche del processo civile telematico; la comunicazione del provvedimento del Tribunale di apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. ; la relazione semestrale del liquidatore nel concordato per cessione dei beni. Anche nel concordato il commissario è tenuto a conservare tutti i messaggi, inviati e ricevuti, per l'intera durata del concordato e per i due anni successivi alla chiusura. **Altre procedure concorsuali.** Regole simili a quelle previste per le procedure concorsuali sinora esaminate, valgono anche con riferimento all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa: anche in questi casi sono previsti nuovi adempimenti a carico degli organi delle procedure e nuove modalità di comunicazione degli atti.

Processo telematico. Giova altresì ricordare che la Legge di stabilità ha inserito l'art. 16-bis (*Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali*), con il quale ha espressamente statuito che *“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati ... Nelle procedure concorsuali le disposizioni di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario”*

1.2 La nuova disciplina delle comunicazioni relative ad atti endo-concorsuali.

Sul punto, va ricordato che con la legge n. 221/2012 è stato convertito il decreto-legge n. 179/2012 (cd. “Decreto Sviluppo bis”), che, all'art.17, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali. La nuova disciplina è stata poi ulteriormente integrata con la Legge di Stabilità 2013. Va anche aggiunto che la legge n. 221/2012 è entrata in vigore, per la parte che qui interessa, già il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 18.12.2012), e dunque sin dal 19.12.2012, ponendo pertanto nuovi

immediati adempimenti a carico dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali e dei liquidatori dei concordati preventivi, nonché dei commissari delle amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative, anche con riferimento ad una parte delle procedure concorsuali già pendenti alla suddetta data.

1.2 Le nuove norme relative alla procedura fallimentare.

La nuova disciplina ridisegna le modalità di comunicazione degli atti concorsuali.

Quanto al **fallimento**, essa riguarda principalmente la presentazione delle domande di ammissione al passivo e le comunicazioni che il curatore deve inviare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura fallimentare.

La nuova disciplina si applica dal 19.12.2012 a tutti i nuovi fallimenti, nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 l. fall..

Le nuove norme, più in particolare, prevedono che:

a) entro dieci giorni dalla nomina, il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

b) il curatore deve inviare l'avviso ex art. 92 l. fall. all'indirizzo P.E.C. dei creditori o dei titolari di diritti sui beni che risulta dal Registro delle imprese ovvero dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei Professionisti, mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa ovvero la residenza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. o il cui indirizzo P.E.C. non risulti reperibile nel Registro ovvero nel detto Indice;

c) in ogni caso il curatore, con l'avviso ex art. 92 l. fall., deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C., avvisandoli : - che le domande di ammissione al passivo ovvero di rivendica e restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, mediante trasmissione a tale indirizzo ; - che nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni; - che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

d) la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo P.E.C. del curatore, sia sottoscritte con firma digitale, sia con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale, deve essere effettuata da un indirizzo P.E.C., di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente, come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria;

e) gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito (cfr. Legge di Stabilità, cit.);

f) il curatore, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere e depositare il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;

g) le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo e la documentazione integrativa di cui al secondo comma dell'art. 95 l. fall. possono essere presentate, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica, mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore ;

h) sulla base della regola generale introdotta con il nuovo art. 31-bis l.fall., tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da costui effettuate agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre - nel caso di omessa indicazione ovvero d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario - le comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

i) gli atti per i quali é specificamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni sono, oltre al progetto di stato passivo: lo stato passivo ; le relazioni semestrali ex art. 33, comma 5, l. fall. ; i progetti di riparto parziali ; il rendiconto ; il progetto di riparto finale ; la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri ; il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 l. fall., non farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso per esdebitazione ;

l) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura del fallimento, il curatore è tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C..

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 l. fall. risulta essere stato già inviato alla data del 19.12.2012 la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste ultime procedure, il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30.6.2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

2. Le nuove norme relative alle procedure di concordato preventivo.

Con le modifiche agli artt.171, 172, 173 e 182 l. fall. si è stabilito che:

1) entro dieci giorni dalla nomina, il commissario giudiziale deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) (cfr. Legge di Stabilità) ;

2) subito dopo la nomina, il commissario giudiziale deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal Registro delle imprese ovvero dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo P.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro quindici giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni con l'avvertimento che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

3) tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori sono effettuate all'indirizzo P.E.C. da essi indicato e - in caso di mancata indicazione o

d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario - esclusivamente mediante deposito in cancelleria ;

4) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, il commissario é tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

5) tra gli atti che il commissario deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori sono espressamente previsti la relazione ex art.172 l. fall., per la quale ora è fissato il termine di giorni dieci prima dell'adunanza, e il decreto di apertura del procedimento di revoca del concordato ex art.173 l. fall. ;

6) nell'ipotesi di omologa di concordato preventivo che preveda la cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere un rapporto sull'andamento della liquidazione, trasmettendone una copia al comitato dei creditori, unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale che, a sua volta, provvede a comunicarla a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

Giova ricordare ulteriormente che questa disciplina si applica subito ai nuovi concordati introdotti a partire dal 19.12.2012, nonché a quelli già aperti nei quali non sia stata ancora effettuata, alla data del 19.12.2012, la comunicazione della data dell'adunanza.

Per i concordati, invece, già aperti nei quali la comunicazione della data dell'adunanza si stata già effettuata alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31.10.2013. In queste procedure, il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30.06.2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

3. Modalità applicative

3.1. Nella procedura fallimentare.

3.1.1. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del curatore al Registro delle imprese.

La nuova normativa impone, come sopra osservato, al curatore di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina.

E' una previsione di grande rilevanza pratica, posto che non tutti gli interessati ricevono l'avviso ex art. 92 l.F. (contenente l'indirizzo P.E.C. del curatore al quale devono essere inviate le domande di ammissione al passivo) e che in una parte rilevante dei fallimenti il curatore, non disponendo di scritture contabili aggiornate, non è in grado d'individuare i creditori o la maggior parte di essi.

Ritiene l'Ufficio fallimentare del Tribunale di Latina che il curatore, per una migliore organizzazione, gestione e conservazione delle comunicazioni, debba creare un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato ad ogni singola procedura.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono subito provvedere tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19.12.2012.

In realtà, non è previsto espressamente in quale termine debbano provvedere a tale adempimento i curatori di fallimenti già pendenti alla predetta data.

Per ragioni di coerenza sistematica è da ritenere, quanto ai fallimenti in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art.92 l. fall., che l'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termine da rispettare dovrebbe essere quello dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge).

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19.12.2012, è da ritenere che il predetto adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30.6.2013, data nella quale il curatore deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C..

3.1.2 Segue: comunicazione dell'avviso ex art. 92 L.F. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni.

In ordine a tale comunicazione, è da evidenziare che il curatore deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. In realtà, solo nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro ovvero nell'Indice il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione nel porre in essere tale adempimento per evitare il sorgere di un contenzioso con i destinatari degli avvisi ed eventuali responsabilità omissive della curatela.

3.1.2 Segue: contenuto dell'avviso ex art. 92 l. fall.

L'avviso deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni, un'informativa specifica con adeguata evidenziazione nel testo dell'avviso, che potrebbe essere del seguente tenore :

“Ai fini della presentazione delle domande di ammissione di crediti al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni, s'informa che:

a) La domanda deve essere proposta almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica che si terrà il giorno / ____ / __ h. __ presso il Tribunale di Latina, Sezione Fallimentare, alla quale tutti i ricorrenti hanno diritto di partecipare;

b) la domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e, in tal caso, il ricorso, contenente il nome di chi propone la domanda, l'indicazione del nome o del numero del fallimento, l'ammontare della somma che s'intende insinuare al passivo o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l'indicazione del privilegio eventualmente richiesto e dei beni sui quali grava se si tratta di privilegio speciale, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte ;

c) in ogni caso il ricorso contenente la domande, unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, deve essere presentata mediante trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del curatore ;

d) il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o un'associazione di categoria ;

e) nel ricorso deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato presso il quale chi propone la domanda intende, ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e della stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare (tra cui la relazione semestrale sull'andamento del fallimento, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di riparto);

h) se nella domanda non viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile ai destinatari, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria. senza ulteriori avvisi;

i) nei corso della procedura, è onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni. Il nuovo indirizzo può essere comunicato mediante messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

j) con la odierna comunicazione ex art. 92 l. fall. ovvero al più tardi unitamente alla comunicazione del progetto di stata passivo (almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti) il curatore comunicherà in allegato anche la password per l'accesso all'area di servizio telematico della procedura attraverso cui tutti i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande proposte ed i relativi documenti da depositarsi comunque in formato cartaceo in cancelleria da parte del curatore, nonché le ulteriori osservazioni e documentazione integrativa da trasmettersi, nei cinque giorni prima della predetta udienza di verifica, da parte dei creditori ai sensi del secondo comma dell'art. 95 l. fall. ;

k) anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi dovranno essere presentati mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.”

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, l'avviso - formulato in questi termini - deve essere inviato, ai già indicati destinatari, dai curatori di tutti i fallimenti dichiarati dal 19.12.2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 l. fall..

Per i fallimenti nei quali, invece, l'avviso ex art. 92 l. fall. risulta essere stato già inviato alla data del 19.12.2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure, il curatore deve comunicare a tutti i creditori

ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30.6.2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

3.1.3. Segue: presentazione di domanda con ricorso in formato cartaceo o con modalità telematica alla cancelleria o in formato cartaceo presso lo studio del curatore.

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato in origine in formato digitale e dunque sottoscritto con firma digitale e di documento. invece, creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore.

Alla luce di questo chiaro dettato normativo, il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, deve ritenersi inammissibile (la declaratoria di inammissibilità sarà eventualmente pronunciata dal G.d. in sede di procedimento di verifica dello stato passivo nelle forme di legge). Con riferimento, poi, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuisca al curatore il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la marca temporale connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata.

Si ritiene opportuno, tuttavia, nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, le trasmetta al curatore, il quale dovrà evidenziare tale profilo di inammissibilità della domanda nella redazione del progetto di stato passivo e dovrà provvedere, invero, ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura) avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 l. fall. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore.

Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

3.1.4. Segue : impossibilità assoluta per il ricorrente di inviare il ricorso e la documentazione a mezzo P.E.C.

Il Tribunale ritiene che - stante la possibilità - proceduralmente riconosciuta per i creditori istanti - di presentare il ricorso per l'ammissione al passivo fallimentare personalmente senza l'assistenza tecnica di un difensore (cfr. anche il riformato art. 93, 2 comma, l. fall.) e rilevato che, ai sensi dell'art. 31 bis l. fall., si prevede il *c.d. sistema del doppio binario* di comunicazioni (ossia, in via alternativa alla comunicazione telematica, il deposito, nelle ipotesi di impossibilità delle comunicazioni con la prima modalità, il deposito in cancelleria) solo ed esclusivamente per le comunicazioni effettuate dal curatore

ai creditori e ai titolari di diritti reali (e non già viceversa) - una lettura costituzionalmente orientata delle norme indicate consenta, pena la violazione dell'art. 24 Cost., per il creditore - che dimostri la impossibilità oggettiva di utilizzare il mezzo di telecomunicazione previsto per legge (P.E.C.) (impossibilità determinata dalla mancanza di indirizzo P.E.C. personale e dalla volontà di presentare il ricorso per l'ammissione senza l'assistenza tecnica di un difensore, come previsto per legge ovvero di un patronato o di un sindacato : si pensi ad un lavoratore intenzionato a presentare il ricorso personalmente) - di utilizzare il predetto sistema del *c.d. doppio binario*, e dunque di depositare il ricorso in formato cartaceo con l'allegata documentazione presso la cancelleria (con la ulteriore prova della impossibilità di utilizzazione della modalità di comunicazione telematica del ricorso).

3.1.5. Segue: deposito del progetto di stato passivo e delle domande in cancelleria.

Posto che è già prevista la prossima applicazione della trasmissione degli atti del curatore con le modalità del Processo Civile Telematico (cfr. anche la sopra indicata la *c.d. Legge di Stabilità*), deve ritenersi che, anche alla luce della nuova disciplina normativa qui in commento, i curatori potranno provvedere alla trasmissione alla cancelleria, con tali modalità, del progetto di stato passivo nel termine di quindici giorni prima dell'udienza di verifica.

Altrimenti potrebbe ritenersi consentito, prima della entrata in vigore dell'art. 16-bis della *c.d. Legge di Stabilità*, il deposito da parte del curatore del progetto di stato passivo, delle domande unitamente alla documentazione allegata presso la cancelleria del tribunale, come previsto ora dall'art. 95 l. fall. così come da ultimo novellato.

È opinione del Tribunale che la norma dettata dal secondo comma dell'art. 95 l. fall., norma a tenore della quale "il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale ...", deve essere interpretata nel senso che unitamente alle domande presentate dai ricorrenti il curatore debba depositare anche la documentazione giustificativa allegata alle domande stesse, onde consentire a tutti i creditori concorsuali l'esame integrale delle domande presentate dagli altri creditori prima della udienza di verifica dello stato passivo.

E' ulteriormente da rammentare che, prima del progetto di stato passivo, o tutt'al più contestualmente, ma con atto separate, deve essere trasmesso anche l'elenco dei creditori.

Unitamente al progetto di stato passivo il curatore deve trasmettere alla cancelleria, per l'inserimento nel SIECIC, sempre operando secondo le modalità previste per il Processo Civile Telematico, le domande di ammissione al passivo e i relativi documenti, come già sopra precisato.

3.1.6. Segue: comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti.

Contestualmente al deposito telematico o cartaceo in cancelleria, il progetto di stato passivo, nella sua interezza (come peraltro tutti gli altri atti), deve essere inviato ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati.

Per i creditori che non hanno fornito l'indicazione, la comunicazione avviene mediante il deposito in cancelleria a nome di ciascun creditore. Il curatore presenterà comunque in cancelleria anche un elenco complessivo dei destinatari di tale forma di comunicazione, nonché una copia cartacea del progetto di stato passivo (tale unica copia dovendo considerarsi sufficiente a realizzare il fine conoscitivo sotteso alla ratio normativa), che

resterà a disposizione dei predetti creditori nel caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

Con il messaggio di trasmissione del progetto di stato passivo il curatore deve inoltre :

a) rammentare ai ricorrenti che potranno effettuare le osservazioni e trasmettere i documenti integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza a mezzo della posta elettronica certificata ;

b) comunicare ai ricorrenti la password di accesso per la consultazione delle domande già trasmesse, della documentazione allegata e delle successive osservazioni e documentazione integrativa di cui al secondo comma dell'art. 95 l. fall. ;

3.1.7. Trasmissione alla cancelleria delle osservazioni al progetto di stato passivo e dei documenti integrativi

Il curatore, prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere alla cancelleria nelle forme stabilite per il Processo Civile Telematico le osservazioni e i documenti integrativi pervenuti ovvero, in assenza di tale modalità telematica, deve depositare in cancelleria in formato cartaceo le dette osservazioni e documenti integrativi già trasmessi, ai sensi del secondo comma dell'art. 95 l. fall., dai creditori concorsuali, e ciò al fine di consentire a tutti i creditori la integrale conoscenza degli atti prima della udienza di verifica e per evitare eventuali differimenti della predetta udienza a causa di richieste di rinvio di creditori non posti nella condizione di conoscere queste appendici allegatorie e documentali del progetto di stato passivo. Ed invero, la odierna norma dettata dal secondo comma dell'art. 95 l. fall. prevede solo la possibilità per i creditori concorsuali di trasmettere al curatore, con le modalità previste per la comunicazione telematica tramite P.E.C., le osservazioni al progetto di stato passivo e la documentazione integrativa, con ciò non rendendo di fatto conoscibile il contenuto delle dette appendici allegatorie agli altri creditori se non alla udienza di verifica dello stato passivo.

Potrà invece essere previsto un sistema di accesso telematico tramite Password da trasmettere ai creditori, sistema attraverso il quale i creditori potranno esaminare la predetta ulteriore documentazione accedendo al sistema di comunicazione interna tra curatore e cancelleria fallimentare.

3.1.8. Comunicazione ai ricorrenti della stato passivo esecutivo, delle relazioni semestrali ex art.33, comma.5, l. fall. , dei progetti di riparto parziale, del rendiconta di gestione, dei progetto di riparto finale, della proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, del decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 l. fall., non farsi luogo all'accertamento del passivo e del ricorso per esdebitazione.

Il curatore deve comunicare questi atti, oltre gli ulteriori atti la cui comunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a carico del curatore, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai ricorrenti.

Come per il progetto di stato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione presso la cancelleria con riguardo ai destinatari che non hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere stampata anche una copia dell'atto da depositare in cancelleria a loro disposizione per il caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia (con attestazione della relativa conformità all'originale da parte del Cancelliere).

3.1.9. Segue: comunicazione ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni nei fallimenti già pendenti alla data del 19.12.2012 nei quali, alla predette data, risulti essere stata già effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 l. fall.

In tutti i fallimenti già pendenti alla data del 19.12.2012, nei quali risulti essere stato già inviato, alla predetta data, l'avviso ex art. 92 l. fall., i curatori, entro il termine massimo fissato dalla legge, devono:

- a) *comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro l'indirizzo di posta elettronica certificata;*
- b) *richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;*
- c) *avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31.10.2013, tutte le comunicazioni ad essi destinate (ivi comprese quelle relative ai progetti di riparto e al rendiconto) si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.*

Il curatore deve effettuare la comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art. 92 l. fall., all'indirizzo P.E.C. del destinatario. se conosciuto, o a mezzo di raccomandata o telefax.

Considerata l'importanza di questo adempimento, il curatore, nella prima relazione semestrale successivamente depositata, dovrà specificare se lo abbia o meno assolto. Si invitano comunque i curatori a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni in oggetto per evitare insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30.6.2013, atteso che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

3.1.10. Segue: conservazione da parte dei curatore dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo pasta elettronica certificata.

Il curatore è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per i due anni successivi alla chiusura.

E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei curatori fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile ritrovamento di ciascuna comunicazione. Non possono escludersi, invero, impugnazioni di atti anche a notevole distanza di tempo dalla loro emissione, basate, sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione.

3.1.12. Segue : modalità irregolari nella trasmissione degli atti

È opinione del Tribunale che se si dovessero verificare irregolarità nelle modalità di trasmissione e di comunicazione degli atti e dei documenti attinenti al procedimento di verifica dello stato passivo ovvero degli altri atti endofallimentari per i quali la legge prevede le nuove modalità di trasmissione telematica degli atti, la cancelleria ovvero il curatore, pur rilevando la irregolarità ovvero la invalidità delle diverse modalità di comunicazione utilizzate dai creditori, non possano rifiutare la ricezione degli atti così trasmessi, essendo rimessa la questione della ammissibilità delle domande di insinuazione al passivo ovvero degli ulteriori atti depositati dai creditori nel corso del procedimento di verifica dei crediti al giudice delegato in sede di udienza di verifica.

Analogamente deve ritenersi che deve essere il giudice delegato a pronunciarsi su eventuali inammissibilità determinate da diverse modalità di comunicazione utilizzate per gli altri atti endofallimentari, e ciò o su istanza del curatore ovvero in sede di impugnazione ex art. 36 l. fall..

NEI CONCORDATI PREVENTIVI

4.1. Modalità operative nei concordati preventivi. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del commissario al Registro delle imprese.

La nuova normativa impone al commissario di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina.

È opinione del Tribunale che il commissario, per ragioni organizzative, debba creare un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alla singola procedura concorsuale.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono provvedere tutti i commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 19.12.2012.

Non é previsto espressamente in quale termine debbano provvedere a tale adempimento i commissari di concordati già pendenti alla predetta data.

Per ragioni di coerenza sistematica e da ritenere, quanto ai concordati in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 171 l.fall., che l'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (in realtà il termine da rispettare dovrebbe essere quelle dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge).

Per i concordati nei quali la comunicazione ai creditori risulta essere stata già inviata alla data del 19.12.2012, è da ritenere che il predetto adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30.6.2013 (in cui il commissario deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C.). Per evitare ritardi, è consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro il mese di marzo 2013.

4.2. Segue: comunicazione dell'avviso ai creditori ex art. 171 l. fall.

In ordine a tale comunicazione, è da evidenziare che anche il commissario deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Solo invero nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice il commissario può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

3.3. Segue: contenuto dell'avviso ex art. 171 l. fall.

Il commissario, con l'avviso ex art.171 L.F., deve comunicare ai creditori, oltre alla data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione.

L'avviso deve inoltre contenere:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni;
- l'avvertimento che, in case di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, l'avviso formulate in questi termini deve essere inviato dai commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 19.12.2012 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulta essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 l. fall.

In tutti i concordati già pendenti alla data del 19.12.2012, nei quali, alla predetta data, risulta essere stato già inviato l'avviso ex art. 171 l. fall. (indipendentemente dall'anno in cui sono stati aperti), il commissario, entro il termine massimo (fissato dalla legge) del 30.6.2013, deve:

- a) *comunicare ai creditori il suo indirizzo di posta elettronica certificata;*
- b) *richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;*

c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31.10.2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.

La comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art.171 l. fall., va effettuata all'indirizzo P.E.C. del destinatario, se conosciuto, ovvero a mezzo di raccomandata o telefax.

Considerata l'importanza di questo adempimento, tutti i commissari, via via che vi provvedono e comunque entro il termine del 15.7.2013, dovranno depositare in cancelleria una sintetica relazione al giudice delegato in cui attestano di aver effettuato la comunicazione a tutti i creditori.

Si invitano comunque i commissari a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30.6.2013, tenute conto che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

3.4. Segue: deposito e comunicazione della relazione ex 172 l. fall.

Il commissario deve depositare la relazione ex art. 172 l. fall. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza e comunicarla contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori.

Per i creditori che non hanno provveduto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata il commissario deve depositare una copia cartacea in cancelleria al fine di consentirne la eventuale presa visione e l'estrazione di copia (con attestazione di conformità all'originale da parte del Cancelliere).

3.5. Segue: comunicazione di apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ex 173 l. fall.

Il commissario comunica il provvedimento del Tribunale di apertura del procedimento di revoca ex art.173, comma 1, l. fall, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e, in caso di mancata indicazione, mediante deposito in cancelleria.

3.6. Segue: deposito e comunicazione della relazione semestrale del liquidatore nel concordato preventivo per cessione dei beni.

Nel concordato preventivo per cessione dei beni il liquidatore giudiziale, al termine di ciascun semestre, deve redigere, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, l. fall., espressamente richiamate dal nuovo art. 182, comma sesto, una relazione sull'andamento della liquidazione (con periodicità semestrale dalla nomina) trasmettendone una copia al comitato dei creditori, unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale.

Il commissario deve a sua volta comunicare tale copia a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, la relazione semestrale deve essere redatta e comunicata con queste modalità da tutti i commissari di concordati preventivi introdotti dal 19.12.2012 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei

quali, alla predetta data, non risulta essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 L.F.

3.7. Segue: conservazione da parte del commissario dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.

Il commissario è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del concordato e per i due anni successivi alla chiusura.

E' essenziale che questa archiviazione sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile ritrovamento di ciascuna comunicazione.


La presente circolare è stata redatta dal Dott. Roberto Amatore

Il Presidente

Dott. Giuseppe D'Auria

I Giudici delegati

Dott. Roberto Amatore



Dott. Antonio Lollo



TRIBUNALE DI LATINA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI **6 FEB. 2013**
IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Filomena Di Russo